



CITTÀ DI PORTO EMPEDOCLE
Provincia di Agrigento

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 54 del 29/07/2022

Oggetto: Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., in esecuzione dell'Ordinanza resa dal Tribunale di Agrigento il 30.8.2021, nel procedimento n. 2654/2020, per i Sigg.ri _____ ed A.E.

L'anno duemilaventidue, addì ventinove del mese di luglio, alle ore 18:20 e segg., si è riunito, nel Comune di Porto Empedocle e nella Sala Consiliare, in seguito a regolare convocazione del Presidente, con proprio avviso prot. n. 22391 del 27/07/2022, il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria ed urgente ed in seduta pubblica.

Risultano presenti/assenti all'avvio della trattazione del punto in oggetto, dei n. 15 Consiglieri attualmente assegnati, i Signori:

IACONO SALVATORE	P	DI GLORIA GIANLUCA	P
TAORMINA GIANCARLO	A	AGRO' SALVATORE	A
GRASSONELLI GIUSEPPE	P	DI FRANCESCO GERLANDO	A
CARUANA GIORGIA	P	ZAMBITO VERONICA	A
SANFILIPPO CARMELO	P	NUARA MELANIA	P
SCIME' ALFONSO	P	MARCOLO ROBERTO	A
SACCO CONCETTA	P	BRUNO GALLO MICHELANGELO	P
ERSINI SALVATORE	A	CASTELLI SEBASTIANO	P
<i>Consiglieri presenti n. 10</i>		<i>Consiglieri assenti n. 06</i>	

Assume la Presidenza il dr. ing. Salvatore Iacono, Presidente del Consiglio Comunale, il quale, verificata la regolarità degli adempimenti propedeutici ed assistito dal Segretario Generale Dott. Calogero Ferlisi, dichiara legale la seduta.

Il Presidente, preliminarmente, con il consenso unanime del Consiglio Comunale, ad inizio di seduta, ha individuato per l'adunanza consiliare, quali scrutatori, i Consiglieri: Bruno Gallo, Scimè e Caruana.

Sono, inoltre, presenti, per la Giunta Comunale, il Sindaco, Dott. Calogero Martello, e gli Assessori Comunali Giuseppe Picone, Marilù Caci e Giuseppe Iacono.

E', altresì, presente, per gli Uffici Comunali, il dr. ing. Sebastiano Di Francesco; Responsabile del Settore 3-Lavori Pubblici, Urbanistica ed Igiene Pubblica.

Il Presidente, in prosecuzione di seduta, passa alla trattazione dell'argomento di cui al punto 5 all'O.d.G. dell'odierna adunanza consiliare, avente ad oggetto: "Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194,

comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., in esecuzione dell'Ordinanza resa dal Tribunale di Agrigento il 30.8.2021, nel procedimento n. 2654/2020, per i Sigg.ri *o* ed A.E.", proposta n.14 del 16/06/2022, redatta dal Settore 1-Affari Generali e Legali, Comunicazione Pubblica e Trasparenza, a firma del Vice Responsabile, Dott.ssa Paola Furioso, depositata in Segreteria Generale in data 22/07/2022, al n. 27 del Registro generale delle proposte. Da lettura dell'oggetto della proposta in trattazione, che brevemente illustra, dando, altresì, per letti e conosciuti gli atti tutti a corredo della stessa. Evidenza, inoltre, come la proposta risulta corredata dei prescritti pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, nonché del parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori dei Conti. Invita, quindi, il Consiglio Comunale a procedere alla relativa discussione.

Poiché nessuno dei Consiglieri presenti chiede di intervenire, il **Presidente** sottopone a votazione la proposta di deliberazione in trattazione.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione;

VISTI:

il T.U.EE.LL., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

la Legge Regionale n. 30 del 23/12/2000, che detta le nuove norme sull'Ordinamento degli Enti Locali;

l'O.R.EE.LL., così come modificato ed integrato dalla Legge Reg. Le n. 48/91, con le norme della Legge n. 142/90 e s.m.i.;

Con 10 voti favorevoli, espressi per alzata e seduta, dai 10 Consiglieri presenti e votanti (assenti i Consiglieri: Taormina, Ersini, Agrò, Di Francesco, Zambito e Marcolo), esito accertato dagli scrutatori, proclamato dal Presidente e riconosciuto dai presenti, all'unanimità,

DELIBERA

di approvare e fare propria integralmente la proposta di cui sopra, avente ad oggetto: *“Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., in esecuzione dell'Ordinanza resa dal Tribunale di Agrigento il 30.8.2021, nel procedimento n. 2654/2020, per i Sigg.ri *o* ed A.E.”.*

* * *

A questo punto, il **Sindaco**, chiesta ed ottenuta la parola, ringrazia il Consiglio Comunale per aver dimostrato di saper amministrare, non compiacere, la Città. Sottolinea come questo nuovo Consiglio Comunale e questa nuova Amministrazione attiva siano impegnati a lavorare per eliminare, tra l'altro, tutti i debiti fuori bilanci dell'Ente, potendo così il Comune, per il futuro, organizzarsi nell'ordinarietà. Informa, infine, che il Comune di Porto Empedocle è risultato, di recente, beneficiario di tre finanziamenti, riguardanti la c.d. “Curva Capizzi”, la via Garibaldi e la via San Calogero Napoletano, per un importo complessivo di circa tre milioni e mezzo di euro.

* * *

A questo punto, il **Presidente**, esaurita la trattazione dell'argomento e non risultando inseriti all'Ordine del Giorno dell'odierna adunanza altri argomenti da trattarsi, **dichiara sciolta la seduta consiliare, essendo le ore 19:00.**

* * *



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N.14 del 16/06/2022

SETTORE

AFFARI GENERALI E LEGALI, COMUNICAZIONE PUBBLICA E
TRASPARENZA

OGGETTO	Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio, ai sensi dell' art. 194, comma 1, lett. a), del D. Lgs. vo n. 267/2000, in esecuzione dell'Ordinanza resa dal Tribunale di Agrigento il 30/08/2021, nel procedimento n. 2654/2020 per il Sig. ... e A.E.
----------------	--

Visto l'art. 194 comma 1, lett. a) del D. Lgs. 267 del 18/08/2000, secondo cui "con deliberazione consiliare di cui all'art.193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da omissis

Letta)

PREMESSO CHE

- ◆ in data 30/08/2021 il Tribunale di Agrigento ha emesso Ordinanza, notificata il 2/9/2021, per definire il procedimento Civile n. 2654/2020 R.G., promosso dal Sig. ... in proprio e in qualità di esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore E. , rappresentati e difesi dall'avv. M. Luisa Butticè, contro il Comune di Porto Empedocle;
- ◆ Che, nella suddetta Ordinanza, accertata la condotta negligente del Comune di Porto Empedocle per non aver garantito un assistente all'autonomia e comunicazione alla minore in argomento, per le 18 ore settimanali richieste nell' A.S. 2020/2021 ne ha ordinato l'immediata cessazione e ha così deciso:
- *Ordina al resistente Comune di Porto Empedocle l'immediata cessazione dell'accertata condotta discriminatoria con conseguente assegnazione dell'assistente all'autonomia e alla comunicazione in favore di ... per la durata di diciotto ore settimanali anche per i successivi anni scolastici sino alla permanenza dei relativi presupposti e sino alla scadenza del PEI;*
- *Condanna il Comune di Porto Empedocle in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.400,00, oltre al rimborso spese generali, c.p.a e i.v.a come per legge.*

CONSIDERATO CHE

- ◆ il Comune non ha dato corso, spontaneamente, a quanto disposto nell'Ordinanza di cui sopra per l'anno scolastico 2021/2022;
- ◆ in data 25/11/2021 veniva notificato Atto di Precetto per l'ottemperanza dell'Ordinanza del Tribunale di Agrigento, con invito al pagamento, entro gg 10 dalla notifica, delle somme totali di € 627,90 di cui: € 225,00 per compenso atto di precetto, € 300,00 fase intr. procedura esecutiva, € 78,75 spese generali, € 24,15 cassa avvocati, con avvertenza che, in caso di mancato adempimento entro il termine stabilito, la somma precettata sarebbe diventata pari ad € 941,85 più le spese legali liquidate in ordinanza pari ad € 1400,00 oltre spese generali, i.v.a e c.p.a come per legge;
- ◆ in data 12/04/2022 è stato notificato atto di precetto in rinnovazione, assunto al protocollo dell'Ente il 13/04/2022 al n. 11886, nel quale si intima quanto riportato nel precedente atto di precetto, ossia il pagamento delle spese legali di € 1400,00 oltre spese generali, iva e c.p.a come per legge e le spese del precetto di € 627,90;

registrata al n.

Segreteria Generale - Depositata in data

- ◆ Che il comune resistente, non ha provveduto a dar corso a quanto disposto nell'Ordinanza di R.G. n. 2654/2020 ed in data 28/04/2022, il ricorrente ha presentato al TAR Sicilia-Palermo, il Ricorso per l'esatta ottemperanza dell'Ordinanza di cui sopra, nel procedimento n. R.G.2654/2020 promosso dal medesimo Sig. [redacted] in proprio e n.q. di esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore E., contro il Comune di Porto Empedocle, in cui è stata chiesta la nomina di un Commissario ad Acta che si sostituisca all'Amministrazione Comunale, per dar seguito al disposto di cui sopra, ossia il risarcimento del danno per mancato spontaneo adempimento, oltre che il pagamento delle spese di lite liquidate in sentenza, di € 1.400,00 oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge per totali € 1.674,400, cui aggiungere le spese del precetto pari ad € 627,90 per un totale di **€ 2.302,30**;

RILEVATO CHE

ricorrendo tutte le condizioni prescritte dall'art. 194, comma 1, lett. a) D.L.gs.vo 267/2000, versandosi in ipotesi di sentenza esecutiva, è necessario procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio della somma di € 2.302,30 in conseguenza dei provvedimenti legali ampiamente illustrati in premessa, per evitare che possa aggravarsi la sua situazione debitoria, nonostante questo Ente si trovi in condizioni di dissesto finanziario, dichiarato con delibera di C.C. n. 17 del 12 ottobre 2016;

VISTO

- ◆ Il prospetto sotto riportato contenente l'elenco di spese da finanziare, con gli interventi relativi e determinate le fonti di finanziamento, relative all'esercizio provvisorio 2022, del quale si riportano le risultanze finali:

CODICE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	PREVISIONE ATTUALE	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONI	PREVISIONE ASSESTATA
01.02-1.10.99.99.999	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO	884.645,16	2.302,30		886.947,46
09.02-1.01.02.01.001	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	161.990,91		2.302,30	159.688,61

VISTI

📖 l'art. 239, comma 1, lettera b) del TUEL così come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera o) del D.L 174/2012 convertito dalla L. 213/2012, che prevede il parere preventivo dell'Organo dei Revisori sulle proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio;

📖 il testo coordinato delle Leggi Regionali relativo all'ordinamento degli EE.LL., supplemento ordinario G.U.R.S. n.20 del 09/05/2008;

📖 l'art. 194, comma 1, lett. a) del D. Lgs. vo n. 267 del 18/08/2000;

PROPONE

- 1) Di riconoscere, ai sensi dell'art. 194 comma 1, lett. a) del D. Lgs. 267 del 18/08/2000, **previo parere favorevole espresso dai Revisori dei Conti**, la legittimità del debito fuori bilancio di complessivi **€ € 2.302,30**, di cui € 1.674,40, a titolo di spese legali + spese generali iva e c.p.a., liquidate nell'ordinanza Trib. Agrigento emessa nel procedimento n. R.G.2654/2020, ed € 627,90 a titolo di spese di precetto, **in favore dell'Avv. Maria Luisa Buttice, procuratrice distrattaria del Sig. ...**
- 2) di approvare le variazioni di bilancio di competenza di cassa con riferimento all'esercizio in corso, da apportare all'ultimo bilancio di previsione approvato da questo Ente, relativo all'esercizio finanziario 2016, indicati nel prospetto di seguito riportato:

CODICE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	PREVISIONE ATTUALE	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONI E	PREVISIONE ASSESTATA
01.02-1.10.99.99.999	RICONOSCIMENTI O DEBITI FUORI BILANCIO	884.645,16	2.302,30		886.947,46
09.02-1.01.02.01.001	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	161.990,91		2.302,30	159.688,61

3) Dare atto che le somme di cui sopra graveranno sul capitolo n. 1443 Tit. 1, Funz. 1, Ser. 2, Int. 8 denominato "debiti fuori bilancio per il pagamento di parcelle e sentenze passate in giudicato" del redigendo bilancio esercizio 2022;

4) Demandare al Responsabile del Settore 2 "Affari Finanziari", l'adozione dei provvedimenti consequenziali ai fini della liquidazione;

5) Dare atto che, la presente deliberazione e la relativa documentazione, saranno trasmesse alla Procura della Corte dei Conti per l'accertamento dell'eventuale danno erariale, a cura dell'ufficio di Segreteria

**Il Responsabile Servizio Contenzioso
Dott.ssa Paola Furioso**

Firmato digitalmente da:
FURIOSO PAOLA
Firmato il 04/07/2022 12:02
Seriale Certificato: 21781494320382489140658249739771953343
Valido dal 10/07/2020 al 10/07/2023
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

Allegati al provvedimento		
A	Ordinanza del tribunale di Agrigento del 30/08/2021.	
B	Ricorso per ottemperanza del 28/04/2022. Atto di Precetto.	
C	Prospetto calcoli	



**Il Responsabile del Settore 1
(Dott. Calogero Putrone)**

Firmato digitalmente da:

PUTRONE CALOGERO
Firmato il 04/07/2022 12:28

Seriale Certificato:
7343254103814766215156305568808604668

Valido dal 05/12/2019 al 04/12/2022
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

Parere di Regolarità Tecnica	Parere di Regolarità Contabile
<p data-bbox="288 607 670 633">IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1</p> <p data-bbox="185 651 770 784">Per quanto concerne la regolarità tecnico amministrativa sulla proposta di questa deliberazione, ai sensi dell'art. 53 della L. 142/90 e s.m.i. così come recepito dalla l.r. 48/91 e s.m.i., esprime parere:</p> <p data-bbox="395 808 563 835">FAVOREVOLE</p> <p data-bbox="331 880 627 907">Dott. Calogero Putrone</p> <p data-bbox="288 911 595 938">Firmato digitalmente da:</p> <p data-bbox="288 947 574 974">PUTRONE CALOGERO</p> <p data-bbox="288 983 633 1010">Firmato il 04/07/2022 12:29</p> <p data-bbox="288 1019 627 1055">Seriale Certificato: 7343254103814766215156305568808604668</p> <p data-bbox="288 1059 743 1086">Valido dal 05/12/2019 al 04/12/2022</p> <p data-bbox="288 1095 624 1122">ArubaPEC S.p.A. NG CA 3</p> 	<p data-bbox="895 607 1276 633">IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2</p> <p data-bbox="796 651 1382 784">Per quanto concerne la regolarità contabile sulla proposta di questa deliberazione, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90 e 147 bis, comma 1, D.lgs 267/2000 esprime parere:</p> <p data-bbox="983 799 1150 826">FAVOREVOLE</p> <p data-bbox="796 835 1345 896">con attestazione della copertura finanziaria all'intervento _____ del bilancio comunale per</p> <p data-bbox="1023 902 1329 929">Firmato digitalmente da:</p> <p data-bbox="1023 938 1286 965">MARIANELLI FOSCA</p> <p data-bbox="1023 974 1366 1001">Firmato il 13/07/2022 11:03</p> <p data-bbox="1023 1005 1366 1032">Seriale Certificato: 1536609</p> <p data-bbox="1023 1055 1297 1077">Valido dal 13/06/2022 al 13/06/2025</p> <p data-bbox="1023 1093 1366 1115">InfoCamere Qualified Electronic Signature CA</p> 

Calcolo Fattura per Avvocati e Studi Legali

DETTAGLIO FATTURA

Onorari	€ 1.400,00
Spese generali ex art. 13 (15% su onorari)	€ 210,00
Cassa Avvocati (4%)	€ 64,40
Totale documento	€ 1.674,40

Operazione non soggetta a IVA effettuata ai sensi dell'art. 1, commi 54-89, L. 190/2014 (regime forfettario agevolato).

Imposta di bollo assolta sull'originale.

Specifica spese Atto di Precetto

Compenso per il precetto	€ 225,00
Fase introduttiva procedura esecutiva	€ 300,00
<u>Sub totale</u>	<u>€ 525,00</u>
Spese generali (15%)	€ 78,75
Cassa Avvocati (4%)	€ 24,15
<u>Totale Documento</u>	<u>€ 627,90</u>

3. L'ordinanza immediatamente esecutiva ex art. 702 ter, co. 6 c.p.c., veniva notificata in data 02/09/2021.

4. Tuttavia, ad oggi, il resistente non ha inteso dare spontanea attuazione al provvedimento giudiziale per l'A.S. 2021/2022.

5. Veniva notificato atto di precetto in data 25/11/2021, registrato con protocollo n. 37301/2021 del Comune di Porto Empedocle.

6. Confidando nell'adempimento spontaneo da parte del debitore, il creditore non ha avviato l'esecuzione forzata e ha lasciato decorrere invano i termini di efficacia del precetto.

7. Si rende, pertanto, necessario procedere a un nuovo precetto.

8. È diritto ed interesse attuale dell'istante ottenere l'esecuzione della prestazione di sostegno ordinata nella predetta ordinanza in favore della propria figlia.

Tutto quanto sopra premesso, il sig. / , in proprio e n.q., come in epigrafe rappresentato, domiciliato e difeso,

INTIMA E FA PRECETTO

Al **Comune di Porto Empedocle**, in persona del legale rappresentante *pro tempore* sindaco dott. Calogero Martello, con sede via Marconi n. 2, Porto Empedocle, PEC: comune.portoempedocle@pec.it, C.F. 80002890848,

DI OTTEMPERARE

a quanto disposto nell'ordinanza del 30/08/2021 nel proc. n. 2654/2020 R.G. Tribunale di Agrigento, notificata in data 02 settembre 2021 e registrata con Vs. prot. n. **28505 del 02-09-2021**, e precisamente di "*cessare immediatamente la accertata condotta discriminatoria con conseguente assegnazione dell'assistente all'autonomia e alla comunicazione in favore di / per la durata di diciotto ore settimanali*" entro 10 gg. dalla notifica del presente atto.

Il tutto con espresso

AVVERTIMENTO

che in difetto di esecuzione di detto obbligo di fare nel termine suindicato si procederà esecutivamente nei confronti della predetta parte debitrice con tutti i mezzi di esecuzione previsti dalla legge ivi compreso con misure di coercizione indiretta ex art. 614 bis c.p.c.

INTIMA

altresì, al Comune di Porto Empedocle di pagare le spese di seguito indicate per il presente atto

Compenso per il precetto	€ 225,00
Fase introduttiva procedura esecutiva	€ 300,00
Sub totale	€ 525,00
Spese generali (15%)	€ 78,75
Cassa Avvocati (4%)	€ 24,15
TOTALE	€ 627,90

In caso di mancato complessivo adempimento entro il termine intimato, si fa espressa avvertenza che sarà sottoposta a pignoramento la somma precettata aumentata del 50%

Somma precettata	€ 627,90
Aumento del 50%	€ 313,95
TOTALE PIGNORATO	€ 941,85

oltre le ulteriori spese occorrente per fase esecutiva e spese vive per attività e funzioni successive, nonché interessi dalla notifica del precetto e fino al saldo.

Si avverte, inoltre, il Comune di porto Empedocle che, ex art. 480, 2° comma, c.p.c., con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, possono porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con il creditore un accordo di composizione della crisi o proporre allo stesso un piano del consumatore.

Agrigento, 12/04/2022

Avv. Maria Luisa Butticè

RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

ex art. 3 bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53

Io sottoscritto Avv Maria Luisa Buttice iscritto all'albo degli Avvocati dell'Ordine di Agrigento (CF: BTMLS75B59A089P) ,quale difensore

di **.....**

rappresentato, difeso e domiciliato come in atti, ho notificato ad ogni effetto di legge:

- **precetto in rinovazione.pdf (precetto_in_rinovazione.pdf.p7m)** atto originale notificato, firmato digitalmente dal sottoscritto avvocato.

a:

COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE , trasmettendone copia a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC comune.portoempedocle@pec.it estratto dal seguente PUBBLICO ELENCO (reginde)

Luogo e data: Agrigento , 12/04/2022

F.to digitalmente da
Avv. Maria Luisa Buttice


Pzof. 28505 del 2-9-2021

Accoglimento totale del 30/08/2021

RG n. 2654/2020

Repert. n. 1246/2021 del 31/08/2021
R.G. 2654 / 2020

Registrato il: 31/08/2021 n.0000000000000000 importo ,00



TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dr. Luca Restivo, nel procedimento ex art. 702 bis c.p.c. (ai sensi dell'art. 28 D. Lgs. 150/2011) iscritto al n. 2654 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, promossa da

elettivamente domiciliato in Agrigento, via Matteo Cimarra n. 50/A presso lo studio dell'avv. BUTTICÈ MARIA LUISA che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo

* RICORRENTE *

contro

COMUNE DI PORTO EMEPEDOCLE (c.f.: 80002890848) in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Porto Empedocle, via Lincoln n. 33, presso lo studio dell'avv. CONIGLIARO MARIACHIARA che lo rappresenta e difende giusta procura *ad litem* in atti

* RESISTENTE *

sciogliendo la riserva assunta all'udienza che precede,
ha emesso la seguente

ORDINANZA

- letto il "ricorso ex artt. 3 e 4 Legge 67/2006" depositato il 20 ottobre 2020 con cui [redacted] ha chiesto accertarsi e dichiararsi la condotta discriminatoria della parte resistente nei confronti della figlia minore F [redacted], per l'effetto, che sia ordinata, anche in via cautelare, la cessazione della condotta discriminatoria, integrata dal mancato riconoscimento del diritto di fruire del richiesto sostegno didattico, mediante "assegnazione di un assistente alla autonomia e comunicazione per 18 h/settimanali in rapporto 1/1 per l'anno scolastico in corso e per i

Firmato Da: RESTIVO LUCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: ab05081d17c6c50922eef6abb3b444

successivi", nonché la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite e ai sensi del combinato disposto dell'art. 91 e art. 96 c.p.c., al pagamento di una somma equitativamente determinata";

Registrato il: 31/08/2021 n.0000000000000000 importo ,00

- considerato che a fondamento delle proprie pretese la parte ricorrente ha dedotto:

▫ che la propria figlia è iscritta e frequenta, nell'anno scolastico 2020/2021, la scuola secondaria presso l'Istituto comprensivo statale "Luigi Pirandello" di Porto Empedocle;

▫ che la minore, in quanto "soggetto minore invalido e con disabilità grave ex art. 3 co. 3 L. 104/92", affetta da "sindrome di down" è stata riconosciuta dal Collegio Individuazione Alunno Portatore di Handicap della ASP di Agrigento quale disabile di particolare gravità ex art. 3, comma 3, Legge n. 104 del 1992;

▫ che il numero di ore di sostegno necessarie alla peculiare situazione della minore previsto nel P.E.I. per l'anno scolastico 2020/2021, è pari a diciotto ore settimanali;

▫ che, tuttavia, l'istituto scolastico in questione ha totalmente ommesso anche per l'anno scolastico 2020/2021 la dotazione di sostegno alla minore e ciò "nonostante fosse stato condannato a fornire tale dotazione per l'a.s. 2014/2015, 2018/2019 e 2019/2020 con provvedimenti resi dal Tar di Palermo e dal Tribunale di Agrigento";

- letta la memoria di costituzione e risposta depositata il 22.01.2021 dal Comune di Porto Empedocle con cui l'ente:

▫ ha rappresentato di avere dichiarato "con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 12.10.2016, ... lo stato di dissesto finanziario dell'ente, con le conseguenze previste ex art. 244 e ss. del D. LGS. 267/2000 e ss. poiché, come previsto dall'art. 244 co. 1, l'ente non poteva più garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili" e che "lo stato di dissesto permane allo stato attuale";

▫ ha contestato quanto dedotto dalla parte ricorrente rilevando di avere consegnato all'odierno ricorrente per l'anno scolastico 2020/2021 "in data 15.10.2020 n. 32 voucher del valore di 20,37 € ciascuno per la minore" di avere assegnato "con delibera del 22.12.2020 ... ulteriori 32 voucher" non ancora consegnati;

▫ ha quindi chiesto di "accertare e dichiarare che il Comune di Porto Empedocle non ha posto in essere alcuna condotta discriminatoria, avendo consegnato al sig. o un numero di voucher del valore di € 20,37 ciascuno, in relazione alle disponibilità economiche dell'ente in stato di dissesto; ... dichiarare l'infondatezza della richiesta di condanna del Comune di Porto Empedocle ai sensi dell'art. 91 e 96 c.p.c.; condannare parte ricorrente alla refusione delle spese di lite";



- considerato che con decreto emesso il 30.11.2020, depositato in data 01.12.2020, il Tribunale di Agrigento "ritenuti, dunque, sussistenti i presupposti per la concessione del chiesto provvedimento inaudita altera parte ai sensi dell'art. 669 sexies comma 2 cpc" ha ordinato "al Comune di Porto Empedocle di cessare immediatamente la condotta descritta in parte motiva e di assegnare, per l'effetto, alla minore . un'assistente alla comunicazione per 18 ore settimanali";
- considerato che a seguito di ricorso ex art. 669 duodecies c.p.c., promosso per l'attuazione del citato provvedimento cautelare, il Comune resistente ha assegnato alla minore . 63 vouchers da utilizzarsi a far data dal 07/04/2021 e fino alla fine dell'A.S.;
- la causa, istruita in via meramente documentale, veniva trattenuta in riserva all'udienza del 28 aprile 2021;

OSSERVA

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Va preliminarmente rammentato che la materia in esame è stata interessata da molteplici interventi normativi, sia di matrice nazionale che sovranazionale, e inoltre è caratterizzata dalla peculiare complessità nascente dalla continua e costante sovrapposizione di normativa primaria, secondaria ed atti amministrativa generali di portata organizzativa, soventi integrativi della legislazione secondaria.

Invero, il quadro costituzionale e legislativo (*ex plurimis* possono richiamarsi: artt. 7 e 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006, ratificata con L. 3 marzo 2009 n. 18; artt. 2, 3, 34 e 38 Cost.; art. 2 Trattato Unione Europea; artt. 9 e 10 Trattato sul Funzionamento dell'Unione) prevede un obbligo in capo all'amministrazione di erogare il servizio didattico predisponendo – in relazione alle effettive esigenze da determinare in concreto e caso per caso tenendo conto della gravità della disabilità – le misure di sostegno necessarie per evitare che il soggetto disabile altrimenti fruisca solo nominalmente del percorso di istruzione, con necessità che tale rapporto di adeguatezza sia parametrato alla specificità del concreto ciclo scolastico frequentato dall'alunno.

I principi fondamentali, espressi negli artt. 2 e 3 Cost., trovano attuazione negli artt. 34 e 38, comma 3, Cost., e nell'art. 12 della legge n. 104/1992, che "attribuisce al disabile il diritto soggettivo all'educazione ed all'istruzione nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie".

Al riguardo, è stato più volte affermato che: "L'Amministrazione scolastica risulta priva di un potere discrezionale, espressione di autonomia organizzativa e didattica, capace di rimodulare



o di sacrificare in via autoritativa, in ragione della scarsità delle risorse disponibili per il servizio, la misura di quel supporto integrativo così come individuato dal piano, ma ha il dovere
Registrato il: 31/08/2021 n. 0000000000000000 importo ,

di assicurare l'assegnazione, in favore dell'alunno, del personale docente specializzato, anche ricorrendo all'attivazione di un posto di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni, per rendere possibile la fruizione effettiva del diritto, costituzionalmente protetto, dell'alunno disabile all'istruzione, all'integrazione sociale e alla crescita in un ambiente favorevole allo sviluppo della sua personalità e delle sue attitudini. Di contro, l'omissione o le insufficienze nell'apprestamento, da parte dell'Amministrazione scolastica, di quell'attività doverosa, si risolvono in una sostanziale contrazione del diritto fondamentale del disabile all'attivazione, in suo favore, di un intervento corrispondente alle specifiche esigenze correlate rilevate, condizione imprescindibile per realizzare il diritto ad avere pari opportunità nella fruizione del servizio scolastico" (v. motivazione sentenza TAR Palermo n. 3111/2014).

La legge n. 104 del 1992, che costituisce il testo legislativo fondamentale nella materia in esame, ha riconosciuto il diritto soggettivo del disabile all'educazione e all'istruzione dalla scuola materna all'università e, negli artt. 12 e 13, ha disciplinato le fasi procedurali per la rilevazione delle esigenze dei singoli alunni disabili.

La Legge 1 marzo 2006, n. 67 (Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni), nel promuovere la piena attuazione del principio di parità di trattamento e delle pari opportunità nei confronti delle persone con disabilità al fine di garantire alle stesse il pieno godimento dei loro diritti civili, politici, economici e sociali, distingue due possibili forme di violazione di tale parità (la discriminazione diretta, che ricorre quando, per motivi connessi alla disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in situazione analoga; e la discriminazione indiretta, che si ha quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone) e, all'art. 3, affida al giudice ordinario la competenza giurisdizionale avverso gli atti e i comportamenti discriminatori, richiamando le norme sulla tutela antidiscriminatoria previste dall'art. 28 del D. Lgs. n. 150/2011.

La giurisprudenza ha, in più occasioni, ritenuto che di fronte ad ipotesi nelle quali, adottato il PEI o il PED che individua il numero di ore di sostegno da assegnare al minore, l'istituzione scolastica emana un provvedimento amministrativo con assegnazione di un numero di ore inferiore, questa pone in essere una condotta, da qualificarsi come condotta discriminatoria, che può essere censurata davanti al Giudice ordinario al quale compete la relativa giurisdizione.

Ciò è stato ulteriormente ribadito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 5060/2017 secondo cui: **Registrato il: 31/08/2021 n. 0000000000000000 importo ,00**

Unite, con la sentenza n. 25011 del 2014, hanno statuito che il piano educativo individualizzato, definito ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 104, articolo 12, obbliga l'amministrazione scolastica a garantire il supporto per il numero di ore programmato, senza lasciare ad essa il potere discrezionale di ridurre l'entità in ragione delle risorse disponibili, sicché la condotta dell'amministrazione che non appresti il sostegno pianificato si risolve nella contrazione del diritto del disabile alla pari opportunità nella fruizione del servizio scolastico, la quale, ove non accompagnata dalla corrispondente riduzione dell'offerta formativa per gli alunni normo-dotati, concretizza discriminazione indiretta, la cui repressione spetta al giudice ordinario; ... la giurisdizione del giudice ordinario scatta dunque a seguito della redazione conclusiva, da parte dei soggetti pubblici competenti, del piano educativo individualizzato, contenente l'indicazione delle ore di sostegno necessarie ai fini dell'educazione e dell'istruzione: in tal caso si è di fronte ad un diritto, ad essere seguiti da un docente specializzato, già pienamente conformato, nella sua articolazione concreta, rispetto alle specifiche necessità dell'alunno disabile, e non vi è più spazio discrezionale, per la pubblica amministrazione - autorità, per diversamente modulare da un punto di vista quantitativo, e quindi per ridurre, gli interventi in favore della salvaguardia del diritto all'istruzione dello studente disabile". In questo senso si è orientata anche l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 7 del 12 aprile 2016.

Nel caso in esame, parte ricorrente ha provato, con produzione documentale allegata al ricorso, la gravità della patologia di cui risulta portatrice la minore la conseguente avvenuta adozione del Piano Educativo Individualizzato dal quale emerge la necessità di un sostegno didattico (assistente all'autonomia e alla comunicazione) pari a diciotto ore settimanali.

Tale circostanza ha trovato conferma anche nella memoria di risposta e costituzione in giudizio dell'amministrazione resistente, la quale, giustificandosi con le difficoltà derivanti dal dissesto finanziario in cui versa, ha riconosciuto di avere assegnato alla minore solamente 32 voucher del valore di € 20,37 ciascuno e, successivamente all'instaurazione del procedimento ex art. 669 duodecies cpc da parte dell' ulteriori 63 voucher di pari valore, che, in ogni caso, coprendo appena 95 ore complessive nell'intero A.S., risultano palesemente insufficienti a coprire il fabbisogno della minore riconosciuto dal PEI in 18 ore settimanali.

Deve, quindi, ritenersi la fondatezza della domanda di attribuzione in favore della predetta minore dell'assistente all'autonomia e alla comunicazione per l'orario settimanale richiesto, pari a



diciotto ore.

Registrato il: 31/08/2021 n. 0000000000000000 importo ,
Ne consegue che deve affermarsi che il comportamento dell'ente locale, odierno resistente, costituisce discriminazione nei confronti della minore ai sensi degli artt. 2 e 3 della Legge 1 marzo 2006, n. 67, come modificati dall'art. 28 del D. Lgs. n. 150 del 2011.

La domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta da parte ricorrente deve essere respinta poiché non è emerso che il Comune resistente (in stato di dissesto finanziario) abbia agito in giudizio in mala fede o con colpa grave e, comunque, non è stata fornita alcuna prova del danno ulteriore subito dalla lite.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo applicando i parametri introdotti dal D.M. 55/2014, aggiornati con D.M. 37/2108, tenendo conto della limitata attività processuale svolta.

P.Q.M.

il Tribunale, in persona del Giudice onorario dr. Luca Restivo, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, in accoglimento del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. introduttivo del presente giudizio, così provvede:

- accerta e dichiara la natura discriminatoria della condotta tenuta dal Comune di Porto Empedocle per aver omesso di garantire alla minore un assistente all'autonomia e alla comunicazione per l'orario settimanale richiesto, pari a diciotto ore per l'anno scolastico 2020/2021;

- ordina al resistente Comune di Porto Empedocle l'immediata cessazione della accertata condotta discriminatoria con conseguente assegnazione dell'assistente all'autonomia e alla comunicazione in favore di _____ per la durata di diciotto ore settimanali anche per i successivi anni scolastici sino alla permanenza dei relativi presupposti e sino alla scadenza del PEI;

- condanna il Comune di Porto Empedocle, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 1.400,00, oltre rimborso spese generali, cpa e iva come per legge.

Manda la Cancelleria per gli adempimenti di propria competenza.

Agrigento 30/08/2021.

Il G.O.T.

Dr. Luca Restivo

PROCURA

Io sottoscritto
ALBINO FALCO

INFORMATO

- ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, (condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari)
- ai sensi dell'art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge; risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e nei casi in cui si intenda proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non superiori a € 50.000,
- del grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco nonché
- circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico a mezzo del presente atto

NOMINO

come mio difensore e procuratore a rappresentarmi e difendermi nel giudizio/controversia avente ad oggetto il diritto allo studio del minore disabile e la sua integrazione scolastica in ogni fase e grado del presente giudizio ed in quelli eventuali di impugnazione, reclamo, appello, opposizione ed esecuzione, riassunzione e causa di merito conseguente, potendo anche ricorrere davanti alla Corte di Cassazione, ovvero nominare in propria vece altro avvocato cassazionista, l'Avv. Maria Luisa Buttice del Foro di Agrigento ed eleggo domicilio presso lo studio della stessa sito in Agrigento nella Via MATTEO CIMARRA, 38/A.

Inoltre, conferisco alla stessa, ogni più ampia facoltà di legge inerente al mandato alle liti, compresa quella di proporre domande riconvenzionali, chiamare in giudizio altre parti, transigere, conciliare e rinunciare agli atti, accettare rinunce e farsi sostituire occorrendo, riscuotere richiedendo anche la distrazione a proprio favore e quietanzare. Autorizzo, il difensore e lo studio legale incaricato all'utilizzo dei dati personali ai sensi della Legge sulla privacy nr. 675/96 e successive modifiche.

Mi impegno a tenere una condotta idonea a consentire all'avvocato di esercitare al meglio l'attività difensiva ed a mettere a disposizione dell'avvocato quanto necessario per esercitare al meglio l'attività difensiva medesima.

Dichiaro di non avere corrisposto alcuna somma al legale e autorizzo il difensore a farsi versare direttamente da controparte le spese legali poste a carico della medesima.

Agrigento, 16/10/2020

Per integrale accettazione

Firma Cliente

Vera ed autentica la firma che precede

Avv. Maria Luisa Buttice

RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

ex art. 3 bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53

Io sottoscritto Avv Maria Luisa Butticè iscritto all'albo degli Avvocati dell'Ordine di Agrigento (CF: BTTMLS75B59A089P) , quale difensore

di **Albini Calogero NRG. 2654/2020 S.C. Tribunale di Agrigento** (CF: LBNCGR80C01A089J)

rappresentato, difeso e domiciliato come in atti, ho notificato ad ogni effetto di legge:

- **Ordinanza__pdf (Ordinanza__pdf)** copia informatica, di cui si attesta, ai sensi e per gli effetti degli artt. 16 bis COMMA 9bis e 16 undecies del D.L. 179/2012, convertito dalla L.221/2012 e s.m.i, che è copia conforme al corrispondente atto/provvedimento presente nel fascicolo informatico dal quale è stata estratta.
- procura alle liti conferita dalla parte rappresentata ai sensi dell'art. 83 comma 3 c.p.c. e autenticata con firma digitale dal sottoscritto difensore (**Procura__pdf.p7m**).

a:

Avv. Conigliaro Mariachiara, n.q. di procuratore e difensore del resistente Comune di Porto Empedocle , trasmettendone copia a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC chiaraconigliaro@avvocatiagrigento.it estratto dal seguente PUBBLICO ELENCO (Pubblico elenco - Albo Avvocati Agrigento)

Comune di Porto Empedocle, in persona del suo legale rapp.te pro-tempore sindaco Dott.ssa Carmina Ida con sede in Via Marconi, 2 Porto Empedocle (AG) , trasmettendone copia a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC comune.portoempedocle@pec.it estratto dal seguente PUBBLICO ELENCO (reginde)

DICHIARO

che la presente notifica viene effettuata in relazione al procedimento pendente presso Tribunale di Agrigento sezione Sezione Civile GI dott. Restivo Luca nel procedimento di cui al n. di RG: 2654/2020

Luogo e data: Agrigento , 2/09/2021

F.to digitalmente da
Avv. Maria Luisa Butticè

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Ing. Salvatore IACONO
F.to Salvatore Iacono

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Sig. Giuseppe Grassonelli
F.to Giuseppe Grassonelli

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Calogero Ferlisi
F.to Calogero Ferlisi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/91 e dell'art.12 della L.R. n.5/2011 è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal (Reg. Pub. N.)

Lì,

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Segretario Generale, visto l'art. 12 della L.R. 03/12/1991 N. 44,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

E' stata dichiarata immediatamente esecutiva.

✓ *È esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla relativa pubblicazione.*

Lì,

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Calogero Ferlisi

"originale firmato custodito in atti"